



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:

A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;

E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;

G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: *"Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

RILEVATO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'entità dei contributi da assegnare, secondo quanto disposto dal citato comma 30, è complessivamente pari ad euro 497.220.000,00, come riportato negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 35 del richiamato articolo 1, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai predetti commi da 29 a 33, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del citato comma 32, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal menzionato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il comma 36 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in argomento;



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: *"I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile."*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020.

Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP))

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020" (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo").
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3
(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:
 - per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'Interno*

presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4
(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'Interno*

Articolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 GEN 2020

Il Capo Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
Elisabetta Belgiorno

Misura del contributo assegnato 70.000 euro

Allegato B)

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
1071	RC	OPPIDO MAMERTINA
1072	RC	RIZZICONI
1073	RC	ROCCELLA IONICA
1074	VV	FILADELFIA
1075	VV	MILETO
1076	VV	NICOTERA
1077	VV	PIZZO
1078	VV	SERRA SAN BRUNO
1079	VV	TROPEA
1080	AG	ARAGONA
1081	AG	CAMMARATA
1082	AG	CAMPOBELLO DI LICATA
1083	AG	CASTELTERMINI
1084	AG	GROTTE
1085	AG	LAMPEDUSA E LINOSA
1086	AG	NARO
1087	AG	RACALMUTO
1088	AG	SAMBUCA DI SICILIA
1089	AG	SAN GIOVANNI GEMINI
1090	AG	SANTA MARGHERITA DI BELICE
1091	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSSA
1092	CL	SERRADIFALCO
1093	CL	SOMMATINO
1094	CT	CALATABIANO
1095	CT	CAMPOROTONDO ETNEO
1096	CT	FIUMEFREDDO DI SICILIA
1097	CT	LINGUAGLOSSA
1098	CT	MILITELLO IN VAL DI CATANIA
1099	CT	MINEO
1100	CT	NICOLOSI
1101	CT	SAN PIETRO CLARENZA
1102	CT	SANTA MARIA DI LICODIA
1103	CT	SANTA VENERINA
1104	CT	SANT'AGATA LI BATTIATI
1105	CT	VALVERDE
1106	CT	VIAGRANDE
1107	CT	VIZZINI
1108	CT	ZAFFERANA ETNEA
1109	EN	AGIRA
1110	EN	ASSORO
1111	EN	CENTURIPPE
1112	EN	PIETRAPERZIA
1113	EN	REGALBUTO
1114	EN	TROINA
1115	EN	VALGUARNERA CAROPEPE

N.	PROV.	COMUNE
1116	ME	ACQUEDOLCI
1117	ME	BROLO
1118	ME	GIARDINI-NAXOS
1119	ME	GIOIOSA MAREA
1120	ME	PACE DEL MELA
1121	ME	ROMETTA
1122	ME	SAN FILIPPO DEL MELA
1123	ME	SANTA TERESA DI RIVA
1124	ME	TERME VIGLIATORE
1125	ME	TORREGROTTA
1126	ME	TORTORICI
1127	ME	VILLAFRANCA TIRRENA
1128	PA	ALTAVILLA MILICIA
1129	PA	BALESTRATE
1130	PA	BORGETTO
1131	PA	CACCAMO
1132	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA
1133	PA	CASTELBUONO
1134	PA	CERDA
1135	PA	GANGI
1136	PA	ISOLA DELLE FEMMINE
1137	PA	LERCARA FRIDDI
1138	PA	MARINEO
1139	PA	MONTELEPRE
1140	PA	PIANA DEGLI ALBANESI
1141	PA	SAN CIPIRELLO
1142	PA	SAN GIUSEPPE JATO
1143	RG	CHIARAMONTE GULFI
1144	SR	CANICATTINI BAGNI
1145	SR	PALAZZOLO ACREIDE
1146	SR	SOLARINO
1147	SR	SORTINO
1148	TP	CALATAFIMI-SEGESTA
1149	TP	CUSTONACI
1150	TP	PANTELLERIA
1151	TP	PETROSINO
1152	CA	DECIMOMANNU
1153	CA	ELMAS
1154	CA	MARACALAGONIS
1155	CA	PULA
1156	CA	SARROCH
1157	CA	SETTIMO SAN PIETRO
1158	CA	UTA
1159	NU	DORGALI
1160	NU	LANUSEI